Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

SOMMARIO:

Preambolo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II – Successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca

Art. 2 - Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili

Art. 3 - Subentro nella proprietà di beni mobili

Art. 4 - Successione nei rapporti

Art. 5 - Disposizioni finali

Art. 6 - Norma finanziaria

Capo III – Disposizioni per la conclusione del processo di riordino

Art. 7 – Beni mobili

Art. 8 - Realizzazione di opere. Modifiche all'articolo 11 della 1.r. 22/2015

Art. 9 - Avvalimento di personale. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015

Art. 10 - Trasferimento delle funzioni ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 11 - Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo

Art. 12 - Entrata in vigore

Allegato A – Provincia di Lucca: individuazione dei beni e dei rapporti per la successione della Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015

Allegato B – Individuazione dei beni mobili della provincia di Lucca oggetto di trasferimento alla Regione

Allegato C – Individuazione delle centraline dell'aria della provincia di Lucca oggetto di trasferimento alla Regione

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto il Titolo V, articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del ... 2017;

Considerato quanto segue:

- 1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell'articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con l.r. 16/2017, relativamente alla Città metropolitana di Firenze e alle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca;
- 2. Per la provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell'intesa tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2017, ha dovuto procedere ai sensi dell'articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale medesima, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell'accordo, a cui non ha fatto seguito la trasmissione di alcun elemento di valutazione entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge;
- 3. E' opportuno comunque riprodurre, anche per la provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla l.r. 16/2017, con gli adeguamenti del caso;
- 4. Con la definizione della successione per la provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per consentire il più agevole trasferimento di beni mobili, la realizzazione di opere che restano nella competenza degli enti locali, la gestione dei contributi regionali ai comuni capoluoghi, la definizione dei rapporti tra le province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli accordi che li riguardano; è altresì opportuno disporre per l'eventuale trasferimento di personale aggiuntivo, nei limiti assunzionali previsti dalla l.r. 70/2015, nel caso in cui emergano ulteriori effettive esigenze organizzative della Regione per lo svolgimento delle funzioni trasferite;
- 5. È opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

Approva la presente legge

Capo I Disposizioni generali

> Art. 1 Oggetto

- 1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), dispone sulla successione, in favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca.
- 2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015), e per la conclusione del processo di riordino.
- 3. Le disposizioni contenute nell'allegato A alla presente legge si applicano per quanto non diversamente previsto dalla presente legge.

Capo II Successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca

Art. 2

Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili

- 1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della provincia di Lucca secondo quanto previsto dall'allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall'allegato medesimo. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.
- 2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla provincia e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
- **3.** Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
- **4.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, la provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.
- 5. La Regione Toscana e la provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell'allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L'atto di cessione in uso per funzioni è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso la provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.
- **6.** L'allegato A indica la regolazione del rapporto con la provincia di Lucca per l'utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima.
- 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all'allegato A. Si applicano le

- disposizioni dell'articolo 7, commi da 2 a 4, della l.r. 16/2017; il riferimento agli allegati alla suddetta l.r. 16/2017 si intende riferito anche all'allegato A alla presente legge.
- **8.** Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell'allegato A si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017. La cessazione dei vincoli è subordinata alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di cessione in uso per funzioni previsti nell'allegato medesimo.
- **9.** Per il trasferimento dei canali irrigui della provincia di Lucca si provvede ai sensi dell'articolo 8 della 1.r. 16/2017.

Art. 3 Subentro nella proprietà di beni mobili

- 1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella Parte Terza dell'allegato A.
- 2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.
- 3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
- 4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 4 Successione nei rapporti

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati nell'allegato A, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

Art. 5 Disposizioni finali

1. La provincia di Lucca resta titolare dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti medesimi.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è stimata la spesa di euro 212.550,00 per l'anno 2017 e di euro 211.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte per l'importo di euro 187.550,00 relativamente all'anno 2017 e di euro 186.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" e per l'importo di

euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo III Disposizioni per la conclusione del processo di riordino

Art. 7 Beni mobili

1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, commi 1, 13 e16 bis, della l.r. 22/2015, risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprietà di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.

Art. 8 Realizzazione di opere. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/2015, le parole "di strade" sono sostituite dalle seguenti: "di difesa del suolo e di viabilità regionale", e dopo la parola "reciprocità" sono inserite le seguenti: "o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011".

Art. 9 Avvalimento di personale. Modifiche all'articolo 11 bis della 1.r. 22/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, dopo le parole "di cui al comma 5 del medesimo articolo 10." è inserito il seguente periodo: "Il decreto di nomina del commissario può prevedere l'assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali.".

Art. 10

Trasferimento delle funzioni ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

- 1. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole da "le risorse regionali" fino a "oggetto di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le risorse regionali sono attribuite unicamente a titolo di esercizio delle funzioni nella stessa misura dell'anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell'anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni che, a norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana;".
- 2. Al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole "Mediante l'accordo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Mediante l'accordo di cui al comma 3".
- 3. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: "9 bis. Se all'entrata in vigore della presente disposizione non è stato stipulato l'accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell'accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo

gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall'ente subentrante, ferme restando a carico di quest'ultimo le spese per l'utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l'ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l'ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l'ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni."

Art. 11 Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo

- 1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui all'articolo 2 della 1.r. 22/2015, ovvero per l'esercizio di funzioni di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della 1.r. 22/2015. Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell'entrata in vigore della 1. 56/2014.
- 2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 del presente articolo si applicano l'articolo 7, comma 7, l'articolo 8, commi 2 e 8, e l'articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015; detti trasferimenti sono effettuati nell'ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla l. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 70/2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- 3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell'allegato D alla l.r. 70/2015, relativamente alla tabella 3 sul Costo del personale.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegato A – Provincia di Lucca: individuazione dei beni e dei rapporti per la successione della Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che risultano idonei all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1. Casello idraulico di Montescendi, Via per Camaiore, Lucca, magazzino e alloggio di servizio	fg. 105, part. 254, sub. 5-6-7-8-9	€ 403.038,72	Proprietà
1.2. Casello idraulico di S. Gemignano, Via dell'Abetone e del Brennero, Lucca	fg. 27, part. 583, sub. 1-2-3-4-5-6	€ 711.967,63	Proprietà
1.3. Casello idraulico di Saltocchio, Via dell'Abetone e del Brennero, Lucca	fg. 58, part. 821, sub. 1-2-3-4-5	€ 170.363,76	Proprietà
1.4. Casello idraulico in via Risorgimento 1, Viareggio	fg. 21 part. 347	€ 137.912,88	Proprietà
1.5. Centro visite Sibolla, loc. Ferranti, Altopascio	CF: fg. 7 part. 644 CT: fg. 7 partt. 643, 326, 190, 318 e 197	€ 716,00 (fabbricati) + € 41.254,31 (terreni)	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge di approvazione del presente allegato, fatte salve le diverse decorrenze di seguito specificate. La legge indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

I caselli idraulici di cui ai punti 1.2 e 1.3 risultano ancora intestati alla Regione Toscana, in quanto la Provincia di Lucca non ha mai perfezionato gli adempimenti relativi alla pubblicità immobiliare a seguito del precedente trasferimento dalla Regione Toscana. A seguito del trasferimento che si dispone con la legge di approvazione del presente allegato, resta ferma la trascrizione precedentemente effettuata a favore della Regione Toscana.

Il bene di cui al punto 1.4 è trasferito a decorrere dalla data del verbale di consegna, con la quale si dà atto che il bene medesimo non è occupato da soggetti terzi.

La Giunta regionale si impegna ad approvare un protocollo d'intesa con gli enti locali sulle attività da svolgersi per la valorizzazione della riserva naturale nella quale è collocato il bene di cui al punto 1.5, in particolare per garantire la più ampia fruizione pubblica dell'area per scopi didattici e per la diffusione dei valori ambientali.

Per i canali di irrigazione e relative canalette di derivazione, ubicati nei comuni di Lucca, Capannori e Porcari, compresi manufatti e pertinenze, come risultanti dalla consistenza dei beni già oggetto di trasferimento dalla Regione Toscana alla Provincia di Lucca (verbale di consegna del 24 luglio 2007, depositato presso il Settore Patrimonio della Regione Toscana e relativa documentazione agli atti), si procede con successiva ricognizione e trasferimento dei beni che risultano ancora funzionali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge regionale 16/2017.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano idonei al soddisfacimento delle medesime finalità, come da planimetrie agli atti:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. Palazzo Ducale, Cortile Carrara, Lucca - porzione P.T.	fg. 196, part. 141, sub. 1-2 escluso locali centralino e c.t.	cessione d'uso per funzione
2.2. Palazzina ex Guardie, Cortile degli Svizzeri, Lucca - porzione piano T-1-2	fg. 196, part. 208, sub. 1/parte, 2 e 3/parte	cessione d'uso per funzione
2.3. Immobile in Viareggio – ex INAPLI – Via Belluomini	fg. 22, part. 314 sub. 1-2 (sub.2 palazzina uffici)	cessione d'uso per funzione

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in "cessione in uso per funzione" alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell'atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

A seguito della contestuale stipulazione degli atti di cessione in uso per funzione relativi agli immobili di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, per l'immobile di cui al punto 2.3 denominato "ex Inapli" è stabilito che:

- l'intero complesso resterà in via definitiva nella proprietà della Provincia e ad esso si applicheranno le medesime disposizioni dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017, per la cessazione dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione regionale;
- l'atto di cessione in uso del bene prevederà, in caso di ristrutturazione del complesso immobiliare, che la Provincia eseguirà i lavori di ristrutturazione anche per gli spazi necessari agli uffici regionali della formazione professionale, per una superficie di uffici complessiva pari a circa mq.150, e per le sale riunioni che rimangono di pertinenza del complesso ristrutturato e disponibili all'uso anche da parte della Regione; su tali spazi, dopo la ristrutturazione sarà mantenuto il diritto d'uso a favore della Regione, per tutto il tempo in cui resteranno attribuite alla stessa tali funzioni; nel corso dei lavori, in caso di incompatibilità dell'attività lavorativa dei dipendenti regionali, la Provincia reperirà, a proprie spese, altri idonei spazi nel Comune di Viareggio, concordandoli con la Regione, affinché sia assicurata la regolare continuità e funzionalità dei servizi; al termine dei lavori, la Provincia concederà nuovamente l'uso dei locali nello stesso stabile, ristrutturati e idonei, per la formazione professionale.

Gli atti di cessione in uso per funzione regoleranno in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La trascrizione degli atti di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra è effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione dei beni a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

§3. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi, previo assenso del proprietario, parte del bene immobile specificatamente indicato, e attualmente in locazione passiva alla Provincia, che risulta per detta parte correlato e destinato all'esercizio della funzione di formazione professionale, trasferita ai sensi della l.r. 22/2015. Le spese derivanti dall'utilizzo di cui sopra saranno rimborsate dalla Regione Toscana alla Provincia di Lucca in proporzione ai mq. occupati dalla Regione medesima.

Descrizione del bene in locazione e ubicazione	Identificazione catastale dell'immobile
3.1. Immobile in Lucca, Via Vecchia Pesciatina, piano 1°	fg. 113, part. 711

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

- **§4.** La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.
- **§5.** Sui beni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 sussiste assegnazione di alloggio in favore di dipendenti trasferiti alla Regione. La legge che approva il presente allegato regolerà le modalità di definizione dei rapporti con gli interessati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della l.r. 16/2017.

PARTE TERZA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' SU BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI

- **§6.** E' stabilito il trasferimento alla Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, della proprietà dei beni mobili, in uso e funzionanti, identificati nei seguenti elenchi:
 - 1) allegato B beni mobili
 - 2) allegato C centraline

Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito alla Regione i software di postazione, di supporto allo svolgimento delle funzioni trasferite; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al licenziatario. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il presente accordo equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito alla Regione a norma del decreto legislativo 82/2005; all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.

Sono altresì trasferiti, a integrazione degli elenchi allegati alla l.r. 9/2016, i seguenti automezzi:

- Fiat Panda 4x4 tg. CG128DN
- Fiat Panda 4x4 tg. EZ762XX
- Fiat Panda 4x4 tg. DT172CC

La presente Parte Terza, relativa al trasferimento dei beni di cui agli allegati B e C, è efficace dalla data di entrata in vigore della legge regionale che approva il presente allegato. La Regione subentra nella proprietà di detti beni a decorrere dalla presa in carico dei beni medesimi da effettuare mediante sottoscrizione del verbale di consegna.

PARTE QUARTA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI CONNESSI ALLE FUNZIONI TRASFERITE

§7. E' stabilita la successione della Regione nei seguenti rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni specificamente indicate:

FUNZIONE CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

- **7.1** La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della provincia di Lucca, nei rapporti con i Comuni derivanti dai seguenti atti:
 - a) deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125 del 3 luglio 2007, con la quale è stata approvata la Convenzione regolamento di gestione "Gestione zona a regolamento specifico sulla pesca di Isola Santa" ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di Careggine;
 - b) deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 6 marzo 2007, con la quale è stata approvata la Convenzione regolamento di gestione "Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca dell'Alto Serchio", ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di Camporgiano;
 - c) deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 30 aprile 2009, con la quale è stata approvata la Convenzione regolamento di gestione "Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca di Madonna del Bosco", ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di San Romano in Garfagnana;
 - d) deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 9 giugno 2010, con la quale è stata approvata la Convenzione regolamento di gestione "Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca Torrente Lima", ed è stato individuato quale gestore il Comune di Bagni di Lucca.

La durata di dette gestioni, in mancanza dell'approvazione del piano provinciale di pesca delle acque interne, prosegue fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005, salvo diversa previsione del piano regionale per la pesca nelle acque interne. La successione non comporta specifici oneri sul bilancio regionale, ed è efficace dalla data di entrata in vigore della legge che approva il presente allegato.

FUNZIONE AGRICOLTURA:

- 7.2. La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nella concessione in comodato d'uso gratuito all'azienda Ersu Spa di n. 1 container, trasferito in proprietà alla Regione ai sensi del paragrafo 6, per la realizzazione di punti di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento Registro contratti Provincia di Lucca n. 3 classificazione 6.6.3 7/12/2011. La concessione in comodato d'uso è stata sottoscritta il 7 dicembre 2011, e ha durata quinquennale rinnovabile alla scadenza per altri cinque anni. Il rapporto di comodato continua ad avere efficacia fino al sessantesimo giorno successivo alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico delle parti previsti dall'atto di comodato; entro tale data la Regione può provvedere al rinnovo del comodato con Ersu Spa.
- 7.3 La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nella concessione in comodato d'uso gratuito all'azienda Ascit Spa di n. 1 container, trasferito in proprietà alla Regione ai sensi del paragrafo 6, per la realizzazione di punti di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento Registro contratti Provincia di Lucca n. 4 classificazione 6.6.3 20/12/2011. La concessione in comodato d'uso è stata sottoscritta il 20 dicembre 2011, e ha durata quinquennale rinnovabile alla scadenza per altri cinque anni. La Regione può provvedere al rinnovo del comodato con Ascit Spa.

Le suddette concessioni d'uso gratuito non comportano specifici oneri sul bilancio regionale.

FUNZIONI AMBIENTE (RIFIUTI, AIA, AUA, PARCHI E AREE PROTETTE, ecc.) E ENERGIA:

- 7.4 La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nei seguenti contratti di comodato gratuito, tra di loro connessi, concernenti la concessione da parte di privati dell'uso di terreni di loro proprietà, ricadenti nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla:
 - a) contratto di comodato gratuito con privato, dell'8 agosto 2005, registrato a Lucca il 16 agosto 2005 al n. 3842 Agenzia delle Entrate scadenza 8 agosto 2007, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, il proprietario del terreno "affida in via esclusiva il diritto di usare e disporre dei terreni palustri di sua proprietà, ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale provinciale del Lago di Sibolla, e la completa gestione della zona". Per effetto della successione nel contratto di comodato da parte della Regione, è inteso che per gli interventi di cui all'articolo 5, primo trattino, del contratto medesimo non sono più operative le indicazioni ivi previste degli uffici provinciali ed è sufficiente il consenso del comodante;

- b) contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, "il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 266, 271 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico";
- c) contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, "il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 280, 281 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico";
- d) contratto di comodato gratuito con Pro.f.i s.r.l., del 24 novembre 2011 scadenza 24 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, "il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 261, 260, 259, 258 del Catasto terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico";
- e) contratto di comodato gratuito Azienda del Tau Società Forestale Semplice, del 28 novembre 2011 - scadenza 28 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, l'Azienda "proprietaria della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 330, 286, e Foglio 10, particella 64 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico";
- f) contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, "il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su

- porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 272, 274, 273 e particella 65 del foglio 10 Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico";
- g) contratto di comodato gratuito con privati, del 7 novembre 2011 scadenza 7 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, "il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla" affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca "il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 329, 285, 398 Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico".

La Provincia di Lucca darà atto alla Regione che le opere indicate nei suddetti contratti di comodato sono state regolarmente realizzate e che non sussistono obbligazioni scadute né interventi in corso che debbano essere conclusi; diversamente, la Provincia è tenuta alla regolare conclusione delle opere e all'adempimento delle obbligazioni scadute.

La successione non comporta specifici oneri sul bilancio regionale; la successione e le obbligazioni cui è tenuta la Regione, compreso quelle da ritenersi operative per il contratto di comodato di cui alla lettera a), decorrono dalla data di accettazione del subentro da parte del soggetto concedente l'uso del bene, successiva al trasferimento della proprietà del bene di cui al paragrafo 1, punto 1.5. La mancata accettazione del subentro comporta a ogni effetto la continuità del rapporto con la Provincia di Lucca; è stabilito che la Provincia è comunque tenuta a garantire alla Regione Toscana, in qualità di ente competente per la funzione, il libero accesso ai terreni palustri di cui alla lettera a) e ai percorsi di collegamento di cui alle lettere da b) a g).